

Giovedì 5 febbraio 2009

44. ritiene che la partecipazione dei paesi meno sviluppati e di altri paesi in via di sviluppo al commercio internazionale attraverso internet debba essere sostenuta attraverso un aumento degli investimenti, principalmente in infrastrutture di base, come le reti di telecomunicazione e i dispositivi di accesso; sottolinea la necessità di disporre di servizi internet a basso costo e di qualità più elevata; riconosce che la liberalizzazione delle telecomunicazioni ha portato a ulteriori investimenti in infrastrutture, migliori servizi e innovazione;

45. riconosce che in vari paesi gli utenti accedono a internet attraverso dispositivi mobili;

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo

P6_TA(2009)0051

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sull'impatto degli accordi di partenariato economico (APE) sullo sviluppo (2008/2170(INI))

(2010/C 67 E/14)

Il Parlamento europeo,

- visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («Accordo di Cotonou») ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽²⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽³⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» sugli accordi di partenariato economico del 10 e 11 aprile 2006 e sugli aiuti al commercio del 16 ottobre 2006 e le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 15 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico,
- viste le conclusioni della 2870a riunione del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 26 e 27 maggio 2008 sugli accordi di partenariato economico,
- vista la risoluzione del Consiglio dei ministri ACP-UE adottata ad Addis Abeba il 13 giugno 2008,
- vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2006 dal titolo «Comunicazione relativa alla modifica delle direttive di negoziato degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP» (COM(2006)0673),

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

Giovedì 5 febbraio 2009

- vista la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2007 dal titolo «Dal Cairo a Lisbona – Il partenariato strategico UE-Africa» (COM(2007)0357),
- vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),
- visto l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,
- vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che fissa gli obiettivi di sviluppo del Millennio definiti di concerto dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,
- vista la dichiarazione della seconda Conferenza dei ministri africani responsabili dell'integrazione, approvata a Kigali, Ruanda, il 26 e 27 luglio 2007,
- vista la relazione presentata da Christiane Taubira, membro dell'Assemblea nazionale francese, il 16 giugno 2008, dal titolo: «Les Accords de Partenariat Economique entre l'Union européenne et les pays ACP. Et si la Politique se mêlait enfin des affaires du monde?»,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 19 febbraio 2004 sugli accordi di partenariato economico: problemi e prospettive ⁽¹⁾,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 23 novembre 2006 sulla revisione dei negoziati per gli accordi di partenariato economico (APE) ⁽²⁾,
- vista la dichiarazione di Kigali per gli accordi di partenariato economico (APE) orientati allo sviluppo, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica il 20 novembre 2007 ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione dei capi di Stato ACP sugli APE, adottata ad Accra il 3 ottobre 2008,
- vista la sua risoluzione del 26 settembre 2002 recante raccomandazione del Parlamento europeo alla Commissione in ordine ai negoziati relativi agli accordi di partnership economica con le regioni e gli Stati ACP ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 novembre 2005 su una strategia di sviluppo per l'Africa ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sul tema «Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull'efficacia degli aiuti dell'UE» ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sugli aiuti al commercio dell'Unione europea ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio – bilancio intermedio ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU C 120 del 30.4.2004, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 330 del 30.12.2006, pag. 36.

⁽³⁾ GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 305.

⁽⁵⁾ GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 475.

⁽⁶⁾ GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 121.

⁽⁷⁾ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 373.

⁽⁸⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

⁽⁹⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 291.

⁽¹⁰⁾ GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 232.

Giovedì 5 febbraio 2009

- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 dal titolo «Dare slancio all'agricoltura africana - Proposta per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare in Africa» ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0513/2008),
- A. considerando che, in base all'articolo 36, paragrafo 1, dell'Accordo di Cotonou, l'Unione europea e gli Stati ACP convergono di concludere accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, eliminando progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondendo la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio,
- B. considerando che il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato per gli APE con i paesi ACP il 12 giugno 2002 e che i negoziati, iniziati lo stesso anno con il gruppo di Stati ACP su questioni di interesse generale, sono stati seguiti da negoziati separati con sei regioni APE (Caraibi, Africa occidentale, Africa centrale, Africa meridionale e orientale, gruppo ristretto dei paesi SADC, Pacifico),
- C. considerando che 15 Stati membri del Forum degli Stati ACP dei Caraibi (CARIFORUM) hanno siglato un APE con l'Unione europea e i suoi Stati membri il 16 dicembre 2007,
- D. considerando che l'articolo 231 dell'accordo APE stipulato con il CARIFORUM istituisce una commissione parlamentare CARIFORUM-CE,
- E. considerando che 18 paesi africani, di cui otto paesi meno sviluppati (PMS), hanno siglato APE interinali in novembre e dicembre 2007, mentre altri 29 paesi africani del gruppo ACP, di cui tre non facenti parte dei paesi meno sviluppati, non hanno concluso alcun APE, e che il Sudafrica aveva già sottoscritto con l'Unione europea l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA), un regime commerciale compatibile con le disposizioni dell'OMC,
- F. considerando che Papua Nuova Guinea e le Figi, entrambe non appartenenti ai paesi meno sviluppati, hanno siglato un APE interinale il 23 novembre 2007, mentre i rimanenti paesi ACP del Pacifico (di cui sei tra i paesi meno sviluppati e sette non appartenenti a questi ultimi) non hanno siglato alcun APE,
- G. considerando che gli accordi siglati nel 2007 non furono firmati, ma che la firma di tutti gli accordi era prevista entro la fine del 2008,
- H. considerando che, dal 1° gennaio 2008, l'Unione europea applica il regime d'importazione ai prodotti originari dei paesi ACP che hanno siglato APE o APE interinali ai sensi di questi accordi ⁽⁴⁾,
- I. considerando che le regioni dell'Africa e del Pacifico stanno proseguendo i negoziati con la Commissione, al fine di concludere accordi di partenariato economico completi,
- J. considerando che è stato ripetutamente confermato da tutte le parti, in particolare mediante le risoluzioni del Parlamento europeo, ma anche attraverso i documenti del Consiglio e della Commissione, che gli APE devono essere strumenti di sviluppo, volti a promuovere lo sviluppo sostenibile, l'integrazione regionale e una riduzione della povertà negli Stati ACP,

⁽¹⁾ GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 201.

⁽²⁾ GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

⁽³⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0237.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).

Giovedì 5 febbraio 2009

- K. considerando che i costi di adeguamento derivanti dagli APE avranno un impatto significativo sullo sviluppo dei paesi ACP e che, sebbene di difficile previsione, tali costi comporteranno conseguenze dirette legate alla perdita dei dazi doganali e ai costi di riforma e applicazione delle normative, sostenuti per assicurare la conformità a tutta una serie di regole stipulate nell'APE, nonché conseguenze indirette dovute ai costi necessari all'adeguamento o al sostegno sociale nell'ambito dell'occupazione, del rafforzamento delle competenze, della produzione, della diversificazione delle esportazioni e della riforma della gestione finanziaria pubblica,
- L. considerando che 21 paesi ACP, alcuni dei quali non hanno ancora firmato un APE, hanno assegnato importi specifici alle misure di accompagnamento degli APE nell'ambito dei rispettivi programmi indicativi nazionali (PIN) per il 10° Fondo europeo di sviluppo (FES),
- M. considerando che gli importi espressamente assegnati alle misure di accompagnamento degli APE in tutti i PIN rappresentano solo lo 0,9% dell'importo totale dei PIN (dotazioni A); che, oltre a tali importi, sono disponibili sostanziali misure di sostegno indiretto agli APE, ad esempio nel campo dell'integrazione regionale e delle infrastrutture, nonché aiuti al commercio,
- N. considerando che l'impatto degli APE sullo sviluppo sarà determinato dagli effetti degli accordi su:
- la riduzione del gettito doganale netto e le relative ripercussioni sui bilanci degli Stati ACP,
 - il miglioramento dell'offerta da parte delle economie dei paesi ACP e la fornitura ai clienti di prodotti importati dall'Unione europea,
 - l'aumento delle esportazioni dai paesi ACP verso l'Unione europea grazie al miglioramento delle norme di origine con conseguente crescita economica, aumento dell'occupazione e maggiori entrate statali, che potranno essere utilizzate per il finanziamento di misure sociali,
 - l'integrazione regionale nelle regioni ACP, in grado di migliorare le condizioni per lo sviluppo economico e di contribuire pertanto alla crescita economica,
 - l'utilizzo efficace dei finanziamenti destinati agli aiuti al commercio in relazione agli APE,
 - l'attuazione di interventi di riforma nei paesi ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, la riscossione dei dazi doganali e la creazione di un nuovo sistema di entrate fiscali,
- O. considerando che la promozione e il sostegno del commercio all'interno e tra le regioni ACP, così come tra i paesi ACP e altri paesi in via di sviluppo (Sud-Sud), sono assolutamente cruciali e avranno effetti positivi importanti sullo sviluppo dei paesi ACP, diminuendo la loro dipendenza,
- P. considerando che nelle citate conclusioni del 26 e 27 maggio 2008, il Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (GAERC) ha sottolineato la necessità di adottare un approccio flessibile garantendo al contempo un progresso adeguato e ha invitato la Commissione a sfruttare ogni elemento di flessibilità e asimmetria compatibile con l'OMC per tenere conto delle diverse esigenze e dei diversi livelli di sviluppo dei paesi e delle regioni ACP,
- Q. considerando che le popolazioni dei paesi ACP sono le più duramente colpite dalla crisi finanziaria e alimentare mondiale che minaccia di annientare i magri risultati conseguiti sulla via della realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio,

Giovedì 5 febbraio 2009

1. esorta il Consiglio, la Commissione e i governi degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi ACP ad adoperarsi al massimo per ricreare un'atmosfera di fiducia e di dialogo costruttivo, nella misura in cui è stata danneggiata nel corso dei negoziati, e a riconoscere gli Stati ACP come partner di pari livello nell'ambito del processo negoziale e attuativo;
2. esorta gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti in materia di aumento di assistenza pubblica allo sviluppo (APS), anche in questo periodo di crisi finanziaria globale, il che consentirà di incrementare gli aiuti al commercio e di introdurre misure di accompagnamento sotto forma di pacchetti regionali di aiuti al commercio per l'attuazione degli APE, contribuendo in questo modo all'impatto positivo degli APE sullo sviluppo; sottolinea tuttavia che la sottoscrizione di tali accordi non rappresenta un requisito necessario per poter beneficiare di aiuti al commercio;
3. insiste sul fatto che gli APE costituiscono uno strumento per lo sviluppo che deve riflettere sia gli interessi, sia le esigenze nazionali e regionali dei paesi ACP, allo scopo di ridurre la povertà, conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio e assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali, come il diritto all'alimentazione o il diritto di accesso ai servizi pubblici di base;
4. ricorda al Consiglio e alla Commissione che né la stipula né la rinuncia a un APE devono creare una situazione in cui un paese ACP rischi di trovarsi in una posizione meno favorevole rispetto a quella di cui beneficiava in base alle disposizioni commerciali dell'Accordo di Cotonou;
5. esorta la Commissione e i paesi ACP a utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili per gli aiuti al commercio, al fine di sostenere il processo di riforma nelle aree fondamentali per lo sviluppo economico; a migliorare le infrastrutture ove necessario, poiché le opportunità offerte dagli APE potranno essere sfruttate appieno soltanto se saranno introdotte misure di accompagnamento incisive a favore dei paesi ACP; a compensare la perdita netta di gettito doganale e a incoraggiare la riforma fiscale, affinché gli investimenti pubblici nei settori sociali non siano ridotti; a investire nella catena produttiva, al fine di diversificare la produzione destinata all'esportazione; a produrre più merci d'esportazione dal maggiore valore aggiunto nonché a investire nella formazione e nel sostegno dei piccoli produttori ed esportatori affinché possano soddisfare i criteri comunitari in materia sanitaria e fitosanitaria;
6. ricorda che gli APE stipulati con singoli paesi ACP o con un gruppo di paesi non comprendente tutti i paesi di una regione rischiano di indebolire l'integrazione regionale; invita la Commissione a ricalibrare la sua strategia tenendo conto di questo rischio e a garantire che la sottoscrizione degli APE non comprometta l'integrazione regionale;
7. sottolinea che l'incremento degli aiuti pubblici allo sviluppo promesso dagli Stati membri dovrebbe servire innanzitutto a raddoppiare gli sforzi per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio nei paesi ACP più duramente colpiti dalle conseguenze della crisi finanziaria e alimentare mondiale, che ha messo e continua a mettere ogni giorno in pericolo i risultati raggiunti nel perseguimento di tali obiettivi;
8. sottolinea altresì che tutti gli accordi devono rispettare l'asimmetria a favore dei paesi ACP per quanto concerne sia la gamma dei prodotti interessati che i periodi di transizione, e che gli APE devono apportare garanzie concrete per la tutela dei settori sensibili identificati dai paesi ACP;
9. evidenzia che le misure di sostegno collegate agli APE devono tenere conto dell'importanza dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche con altri paesi in via di sviluppo, ai fini dello sviluppo dei paesi ACP;

Giovedì 5 febbraio 2009

10. esorta la Commissione a garantire ai negoziatori ACP un periodo di tempo sufficiente per valutare gli accordi e per presentare suggerimenti prima dell'adozione di tali accordi, sulla scorta delle scadenze dell'OMC;
 11. rileva che gli accordi APE dovrebbero contenere una clausola che preveda la revisione dell'accordo 5 anni dopo la sua sottoscrizione, con il coinvolgimento formale dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della società civile; rileva altresì che tale lasso di tempo consentirà una valutazione approfondita dell'impatto degli APE sull'economia e sull'integrazione regionale dei paesi ACP e renderà possibili gli adeguamenti del caso;
 12. ritiene che qualsiasi accordo commerciale ACP-UE tale da influire sulla sussistenza delle popolazioni debba essere il risultato di un dibattito pubblico e aperto con la piena partecipazione dei parlamenti nazionali ACP;
 13. esorta i governi ACP ad attuare le riforme necessarie per garantire il buon governo, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione, ad esempio nel settore della gestione finanziaria pubblica, della riscossione dei dazi doganali, del sistema di entrate fiscali e della lotta alla corruzione e alla cattiva gestione;
 14. rimarca la necessità che gli APE contengano disposizioni di monitoraggio e valutazione più rigorose, che servano a determinare l'impatto dell'accordo sullo sviluppo nazionale e regionale, come pure sugli obiettivi di riduzione della povertà, e non soltanto a valutare i livelli di conformità all'APE;
 15. rimarca altresì la necessità di una maggiore trasparenza dei negoziati e del loro esito, allo scopo di consentire il controllo pubblico da parte dei decisori politici, dei parlamentari e dei rappresentanti della società civile;
 16. ritiene che i documenti strategici regionali e i programmi indicativi regionali del FES debbano prevedere strumenti di sostegno importanti, sistematici e accuratamente valutati per l'attuazione degli APE, che tengano conto del processo di riforma necessario e dal quale dipende il successo di un APE;
 17. invita la Commissione, di concerto con i paesi ACP, a includere negli APE e negli APE provvisori degli indicatori di sviluppo per la misurazione dell'impatto socioeconomico degli accordi in questione sui settori chiave, da determinare in base alle priorità e agli intervalli di tempo stabiliti da ciascuna regione;
 18. sottolinea quanto sia indispensabile far sì che le foreste, la biodiversità e le popolazioni indigene o le popolazioni che dipendono dalle foreste non siano messe a repentaglio; a tale proposito, sottolinea altresì che occorre consentire ai paesi ACP di applicare norme in grado di limitare l'esportazione di legname e di altre materie prime non lavorate e permettere loro di utilizzare tali leggi per proteggere le foreste, la fauna e la flora selvatiche e le industrie nazionali;
 19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
-